



**COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 29.03.2019**

OGGETTO: INVARIANZA ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **17.30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **I°** convocazione, con l'intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTI
SANTORO GIUSEPPE GIOVANNI	SI
CARDONE FRANCESCO COSIMO	NO
BENEVENTO ALFONSO	SI
FILIPPELLI DAMIANO	NO
VIOLA CINZIA	NO
RENZO MARIA	SI
SCALISE CONCETTA	SI
GALLO MARIO	SI
PUGLIESI ANNA	NO
FORCINITI CONCETTA	SI
MARINO FRANCESCO	SI

Consiglieri Presenti N. **7**
Consiglieri Assenti N. **4**

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BARBARA GRECO.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO CHE il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO CHE la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO CHE la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO CHE, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO CHE la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO CHE la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO CHE per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO CHE l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31

dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO CHE ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO CHE le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

PRESO ATTO CHE l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO CHE tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

CONSIDERATO CHE le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO CHE il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6 settembre 2014 con cui è stato approvato il Regolamento IUC;

CONSIDERATO CHE le aliquote da applicare per l'anno 2019 sono riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE	2,0 per mille
abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	4,0 per mille	2,0 per mille
altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	7,6 per mille	2,0 per mille
aree fabbricabili	7,6 per mille	2,0 per mille

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

- ✓ Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE le aliquote relative alla I.U.C.-IMU da applicare per l’anno d’imposta 2019, come specificato nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	Aliquota IMU	Aliquota TASI
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	ESENTE	2,0 per mille
abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria	4,0 per mille	2,0 per mille
altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.)	7,6 per mille	2,0 per mille
aree fabbricabili	7,6 per mille	2,0 per mille

DI DARE ATTO CHE il pagamento dell’IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: I rata 16 giugno 2019- II rata 16 dicembre 2019;

DI DARE, ALTRESÌ, ATTO CHE:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;
- è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.

- ✓ Ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: INVARIANZA ALIQUOTE IMU ANNO 2019

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 Decreto Legislativo N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 29 marzo 2019

Il Responsabile dell'Area
F.to Giuseppe Giovanni Santoro

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

Bocchigliero, 29 marzo 2019

Il Responsabile dell'Area
F.to Giuseppe Giovanni Santoro

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara Greco

IL SINDACO
f.to Giuseppe Giovanni Santoro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ing. Alfonso Benevento

La Presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) giorno 15 aprile 2019 per 15 gg. consecutivi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Greco

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara Greco